



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI, ENTI, COMITATI ANCHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI, SPORTIVE E AMBIENTALI

ARTICOLO 1 – SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammissibili a contributo solo le istanze presentate dai seguenti soggetti:

- Società o associazioni sportive regolarmente costituite con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata, operanti non a scopo di lucro
- Associazioni, enti, comitati, regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata, operanti non a scopo di lucro

2. L'assenza di scopo di lucro deve risultare nell'atto di costituzione e deve essere dimostrata anche in corso di gestione, come previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ed in particolare negli atti costitutivi devono essere presenti i seguenti elementi:

- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante al vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi...sovranià dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

3. Le società od associazioni con i propri bilanci in attivo devono dichiarare le modalità di impiego dell'utile.

ARTICOLO 2 – SCOPI PER I QUALI VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO

1. Si possono concedere contributi per i seguenti scopi:

- a) a sostegno dell'attività annuale ed ordinaria della società sportiva o dell'Ente o associazione con diverse finalità, culturali, ambientali e turistiche con sede in Andora;
- b) a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive svolte sul territorio andorrese;
- c) a sostegno di manifestazioni svolte sul territorio andorrese, ambientali, culturali e turistiche, anche a carattere di "sagra".

ART. 3 – TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI AMMESSI

1. Per contributo si intende una somma di denaro.

2. Contributi in forma diversa devono essere espressamente richiesti e sono limitati a:

- rimborso spese per manifesti, locandine, inviti, coppe, targhe, contratti di utenza, etc.;
- affidamento diretto a Ditte specializzate nell'esecuzione di lavori elettrici, in muratura, etc.;
- rimborso spese per acquisto materiali;
- rimborso spese SIAE;
- concessione in uso di beni mobili non deperibili, di proprietà comunale.

3. In tal caso il contributo viene quantificato dal Responsabile del Servizio ed eventualmente sottratto dal contributo economico da erogarsi e non può comunque superare i limiti quantitativi previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate dal legale rappresentante della Società, ente, associazione, etc, in bollo, all'Ufficio competente, *entro il 31 Ottobre* di ciascun anno, per l'anno successivo.

2. Nella domanda debbono essere indicate in modo completo le generalità del richiedente ed il tipo di attività per il quale è richiesto il contributo.

3. Alle domande, a seconda della tipologia e della finalità di contributo richiesto deve essere allegata la seguente documentazione:

lettera a) comma 1 dell'art. 2

- copia conforme del verbale di assemblea relativo all'approvazione dell'ultimo conto consuntivo e preventivo;
- relazione dettagliata sulle attività che si andranno a svolgere nell'anno a venire;
- relazione dettagliata sul funzionamento della società, dalla quale possano emergere gli elementi di cui al successivo art. 5;
- dichiarazione sulla ritenuta del 4% da operarsi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973;

lettera b) comma 1 dell'art. 2

- consuntivo dell'ultima identica manifestazione svoltasi se la medesima ha carattere ricorrente con indicazione delle entrate ed uscite, sottoscritto su responsabilità personale del richiedente;
- preventivo della manifestazione futura con indicazione delle entrate ed uscite, sottoscritto su responsabilità personale del richiedente;
- relazione dettagliata sulla manifestazione;
- dichiarazione sulla ritenuta del 4% da operarsi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973;

lettera c) comma 1 dell'art. 2

- consuntivo dell'ultima identica manifestazione svoltasi se la medesima ha carattere ricorrente con indicazione delle entrate ed uscite, sottoscritto su responsabilità personale del richiedente;
- preventivo della manifestazione futura con indicazione delle entrate ed uscite, sottoscritto su responsabilità personale del richiedente;
- relazione dettagliata sulla manifestazione;
- dichiarazione sulla ritenuta del 4% da operarsi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'

1. Il Responsabile del servizio, sulla base della disponibilità finanziaria assegnatagli, vaglia le domande ed assegna il contributo in misura proporzionale alle richieste tenendo conto dei criteri adottati dalla Giunta Comunale sulla scorta dei seguenti principi:

- bilancio globale della Società
- tipo di attività svolta e modalità di svolgimento dell'attività sportiva e agonistica
- ambito di attività della squadra
- tipologia delle discipline sportive curate.

2. Il contributo non può superare il 50% del bilancio preventivo presentato. Non si erogano contributi a società con bilanci in avanzo, salvo che dimostrino, con un piano di investimento, l'impiego e la necessità del contributo.

3. Alle Società nuove, solo per l'anno in corso, può essere erogato un contributo massimo pari a €. 259,00. Per gli anni successivi a quello in corso le domande vanno comunque presentate entro il 31 Ottobre con le modalità di cui al precedente art. 4.

5. Annualmente la Giunta fissa, sulla scorta dei principi dettati al precedente comma 1, i criteri oggettivi di erogazione dei contributi.

ARTICOLO 6 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI, COMITATI O ENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1. In deroga all'articolo precedente, per comitati, enti o associazioni a carattere ambientale, culturale, turistico o altro, la Giunta Comunale stabilisce annualmente i criteri sulla base dei seguenti principi:

- bilancio globale della Associazione, ente, comitato, etc
- tipo di attività svolta e modalità di svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Le erogazioni avvengono con le modalità di cui all'articolo precedente.

ART. 7 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

1. Il Responsabile del servizio eroga il contributo a manifestazione avvenuta, dietro presentazione del consuntivo delle spese, documentato con le relative fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali non sono rendicontabili spese risultanti da ricevute non fiscali. E' ammessa l'autocertificazione a firma del legale rappresentante della Associazione. Il funzionario responsabile procederà alle opportune verifiche anche a campione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

2. Il Responsabile del Servizio, nella valutazione dell'istanza, tiene conto solo delle spese indiscutibilmente attinenti alla manifestazione e documentate con le modalità di cui al precedente comma. Non si tiene conto di spese solo dichiarate e non documentate e di spese per le quali non sia possibile attribuire in modo certo l'attinenza alla manifestazione. Il consuntivo delle spese e delle entrate, qualora non sia presentato a firma del professionista abilitato, potrà essere autocertificato dal legale rappresentante della Associazione mediante apposito modulo da predisporre dalla Responsabile del Servizio. Nel caso dell'autocertificazione senza documentazione il funzionario responsabile procederà alle opportune verifiche anche a campione, non inferiore al 25% delle domande, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445".

3. Il Responsabile del servizio eroga ogni anno il contributo alle manifestazioni già patrocinate negli anni precedenti dall'Amministrazione comunale e, comunque quelle a carattere ricorrente. Le manifestazioni nuove per accedere al contributo debbono essere patrocinate dall'Amministrazione con delibera della Giunta comunale ai sensi del successivo articolo 8.

4. Il Responsabile del servizio, sulla base della disponibilità finanziaria assegnatagli, vaglia le domande ed assegna il contributo in misura proporzionale alle richieste tenendo conto dei criteri adottati dalla Giunta Comunale sulla scorta dei seguenti principi:

- il contributo non può superare il 70% delle spese documentate e non può essere erogato qualora la manifestazione presenti un bilancio a pareggio.
- Le manifestazioni devono essere di ampio richiamo anche turistico, culturale o ambientale
- Si privilegiano le manifestazioni che mettono in risalto zone del territorio che normalmente non sono valorizzate o conosciute
- Si privilegiano le manifestazioni con scopi degni di tutela e ritenuti particolarmente meritevoli

5. Annualmente la Giunta fissa, sulla scorta dei principi dettati al precedente comma 1, i criteri oggettivi di erogazione dei contributi.

ARTICOLO 8 – PATROCINIO DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale, può patrocinare manifestazioni ed eventi a carattere turistico, ambientale, sportivo e culturale organizzati da società, associazioni, enti, comitati, che posseggano le caratteristiche indicate all'art. 1 del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione valuta in modo assolutamente discrezionale le manifestazioni degne di patrocinio e motiva il proprio provvedimento.

3. Ai soggetti ammessi a patrocinio possono essere concesse tutte le agevolazioni di seguito indicate o solo alcune:

- utilizzo del “logo” del COMUNE DI ANDORA nei modi e nelle forme indicate dall'Amministrazione;
- esenzione o riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico;
- riduzione dell'imposta di pubblicità;
- concessione del contributo nei limiti previsti dal presente Regolamento;
- concessione in uso gratuito di sedie ed altri beni mobili non deperibili di proprietà comunale alle condizioni di cui al successivo art. 13.

4. In ogni provvedimento di patrocinio l'Amministrazione indicherà quali dei benefici indicati intende concedere.

ART. 9 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

1. Agli istituti scolastici con sede in Andora ed alla direzione didattica possono essere erogati contributi per lo svolgimento di attività sportiva e ricreativa, culturale, o paradidattica compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2. Nella richiesta di contributi devono essere indicati gli scopi, i costi presunti e quant'altro possa fare chiarezza in ordine all'impiego del contributo medesimo.

3. Il contributo può essere erogato a copertura anche dell'intera spesa.

4. La misura di detto contributo è stabilita discrezionalmente dall'Amministrazione nel PEG.

5. L'istanza deve comunque essere presentata entro il 31 Ottobre di ciascun anno.

ART. 9 BIS - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI RELIGIOSI

1. Parrocchie o altri Enti religiosi possono richiedere contributi al Comune per l'organizzazione di attività sportiva e ricreativa, culturale.

2. Nella richiesta di contributi devono essere indicati gli scopi, i costi presunti e quant'altro possa fare chiarezza in ordine all'impiego del contributo medesimo.

3. Il contributo può essere erogato a copertura anche dell'intera spesa.

4. La misura di detto contributo è stabilita discrezionalmente dall'Amministrazione nel PEG.

ART. 10 – CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE

1. La Giunta Comunale può stanziare a bilancio contributi straordinari “una tantum” da erogarsi a società sportive, aventi la propria sede in Andora, in estrema difficoltà al fine di consentirne il proseguimento dell'attività o a Società sportive in fase di forte sviluppo ovvero al fine di consentire un sostanziale incremento dell'attività, ovvero a Società nate in corso d'anno.

2. L'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale, valuta di volta in volta l'opportunità di aderire alla richiesta e determina la misura del contributo straordinario.

ART. 11 – CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DI IMPIANTI SPORTIVI

1. La Giunta Comunale decide, viste le richieste presentate dalle varie associazioni sportive, le modalità di utilizzo (tramite convenzione o autorizzazione) degli impianti sportivi di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità, così come per gli impianti anche ad uso pubblico.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Andora, avrà durata almeno relativa alla stagione sportiva, con possibilità di revoca in qualsiasi momento da parte del Comune per gravi motivi connessi al mancato rispetto degli impegni assunti dall'Associazione.

3. Nella convenzione o autorizzazione sono individuati in dettaglio obblighi e diritti reciproci, durata ed eventuali limiti d'uso anche in relazione a possibili terzi o al Comune stesso.

4. L'impianto in concessione deve comunque essere utilizzato per il suo scopo naturale. Qualsiasi utilizzo a fini diversi deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Sport.

5. Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'immobile o dall'impianto nel periodo di utilizzo ed imputabili ad azioni, omissioni o negligenze del concessionario medesimo. Nella convenzione o autorizzazione può essere previsto il deposito di una idonea cauzione.

6. Al concessionario è fatto onere di stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile e penale per danni subiti da persone e cose nel corso delle attività sportive nell'impianto concesso.

7. L'uso dell'immobile può essere gratuito o solo parzialmente oneroso.

8. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della Società sono indirizzate all'Ufficio Sport e devono contenere i seguenti elementi:

- individuazione della Società richiedente , compresi gli elementi di identificazione, anche fiscale, del legale rappresentante;
- la descrizione dell'attività che si intende svolgere nell'impianto;
- la durata richiesta per l'uso
- l'impegno ad utilizzare gli impianti osservando i limiti e le prescrizioni imposte dal Comune con la convenzione e le norme esistenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

9. La palestra scolastica è concessa in uso, fuori degli orari di lezione, alle società sportive richiedenti previo parere del Consiglio di Circolo e del Consiglio d'Istituto.

ART. 12 – CONCESSIONE IN USO NON CONTINUATIVO DI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche temporaneamente e anche a Società diverse da quelle che ne abbiano un uso permanente.

2. Le convenzioni disciplinano i casi e le condizioni per cui ciò possa avvenire.

3. La Giunta stabilisce i criteri sulla base dei quali concedere gli impianti a tempo determinato e la eventuale quota da far pagare.

4. Si applicano le modalità di cui al precedente art. 11.

ART. 13 – CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI

1. Il Comune può concedere l'uso di beni mobili non deperibili di sua proprietà qualora:

- i beni stessi siano richiesti per lo svolgimento di attività o iniziative di pubblico interesse che rientrino nelle finalità dell'Amministrazione comunale e non perseguano fini di lucro;
- i beni richiesti siano effettivamente disponibili, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione comunale;

2. In deroga a quanto disposto all'art. 4, le domande relative alla sola concessione in uso di beni mobili, sottoscritte dal legale rappresentante della Società, sono indirizzate all'Ufficio competente e devono contenere i seguenti elementi:

- individuazione della Società richiedente , compresi gli elementi di identificazione, anche fiscale, del legale rappresentante;
- la descrizione dell'iniziativa o dell'attività per la quale si richiede l'utilizzo dei beni;
- la durata richiesta per l'uso;
- l'impegno ad utilizzare i beni mobili concessi osservando i limiti e le prescrizioni imposte dal Comune.

3. I beni vengono normalmente concessi in uso gratuitamente. Per beni di particolare natura, valore o pregio, la Giunta può stabilire un corrispettivo della concessione.

4. L'uso di tali beni mobili è disposto dalla Giunta Comunale anche con la deliberazione di patrocinio. Per le manifestazioni già patrocinate l'uso è disposto dal Responsabile del servizio che dispone del materiale.

5. Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dai beni nel periodo di utilizzo ed a rifondere il valore in caso di distruzione, dispersione o furto. Il Responsabile del servizio che concede in uso i beni può disporre il deposito preventivo di una somma a titolo di cauzione.

6. Al concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni subiti da persone e cose nel corso delle attività svolte utilizzando i beni concessi in uso.

7. I beni devono essere ritirati e consegnati, a cura e spese dei concessionari, presso i magazzini comunali o altro luogo loro indicato, in orario da concordare con l'ufficio interessato.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dalla deliberazione di approvazione.

2. Le istanze per l'ammissione a contributo per le Società sportive devono essere ripresentate per l'anno in corso entro **trenta** giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, corredate di quanto prescritto al precedente art. 4.

3. L'Ufficio sport invia alle Società copia del presente Regolamento e comunica tempestivamente i termini di presentazione delle istanze, come definiti al comma precedente.

4. Le concessioni in uso degli impianti sportivi ad oggi in atto e prive della necessaria regolamentazione vengono sanate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

INDICE

Art. 1	Soggetti ammessi a contributo	pag. 1
Art. 2	Scopi per i quali viene erogato il contributo	pag. 2
Art. 3	Tipologie dei contributi ammessi	pag. 2
Art. 4	Presentazione delle domande	pag. 2
Art. 5	Erogazione dei contributi alle società sportive per lo svolgimento della propria attività	pag. 3
Art. 6	Erogazione dei contributi ad altre associazioni, comitati o enti per lo svolgimento della propria attività istituzionale	pag. 4
Art. 7	Erogazione dei contributi per lo svolgimento di manifestazioni	pag. 4
Art. 8	Patrocinio delle manifestazioni	pag. 5
Art. 9	Erogazione di contributi agli istituti scolastici	pag. 6
Art. 9 bis	Erogazione di contributi ad enti religiosi	pag. 6
Art. 10	Contributi straordinari a società sportive	pag. 6
Art. 11	Concessione in uso continuativo di impianti sportivi	pag. 7
Art. 12	Concessione in uso non continuativo di impianti sportivi	pag. 8
Art. 13	Concessione in uso di beni mobili	pag. 8
Art. 14	Entrata in vigore e disciplina transitoria	pag. 9
